

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2627

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLAMI, BIANCHINI, GOTTARDO, SARETTA,  
FERRARI WILMO, FRASSON, BRUNETTO, RIGHI,  
FRONZA CREPAZ, AZZOLINI**

*Presentata il 27 aprile 1988*

**Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni  
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro istituzionale prevede ancora l'esistenza delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni: sono enti morali e rientrano fra gli enti locali istituzionali.

Gli amministratori di tali istituzioni rivestono la qualifica di amministratori pubblici, di secondo grado, a somiglianza di quanti occupano la qualifica di amministratore presso i consorzi, aziende municipalizzate ecc.

La situazione attuale delle IPAB è quella derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Numerosi sono gli enti di tale tipo che esplicano la loro attività in forma auto-

noma, giusta la sentenza della Corte costituzionale del 17 luglio 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nella dinamica dell'attività svolta da tali enti, inquadrati in un contesto sociale molto diverso da quello contemplato nel 1890, rientra l'assistenza sociale rivolta ad una ampia gamma di utenti (minori, handicappati, anziani, auto e non autosufficienti).

Sono enti presenti nel territorio nazionale che non possono essere considerati delle astrazioni bensì delle realtà che operano efficacemente nell'ambito di ciascuna attività istituzionale.

Il concetto semplicistico di assistenza e beneficenza è stato largamente superato per sfociare in quello di servizio sociale.

È evidente quindi che questi istituti devono far fronte ai nuovi bisogni ed in particolare alla crescente domanda della popolazione anziana; ai vertici dovranno corrispondere funzioni manageriali di competenza specifica paragonabile quanto meno, e non in *diminutio*, alle funzioni e alle competenze dei consorzi di acquedotti ecc.

L'attività di amministratore delle IPAB non può più essere considerata onorifica, ma deve essere resa in forma attuale, moderna, razionale e funzionale.

Ciò si evince dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Appare inoltre evidente che i criteri con cui venivano scelti gli amministratori di questi enti con funzioni e *standards* prevalentemente assistenziali, ora più che mai, superano il vetusto seppure nobile concetto filantropico, e devono adeguarsi alla nuova cultura sociale e sanitaria che colloca l'anziano in un posto di rilievo nella considerazione civica.

Appaiono evidenti i nuovi aspetti di medicina sociale e di riabilitazione, intesa in forma preventiva.

Non a caso il legislatore per queste finalità ha indicato all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), tutta una serie di interventi miranti a razionalizzare il problema ed a delineare linee di comportamento.

A fronte di queste considerazioni, e tenuto conto che la legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha ommesso di individuare nel proprio assetto le figure degli amministratori di tali enti, appare evidente per ragioni di equità e di prestigio, ed in nome di una funzionalità razionale delle strutture nonché di managerialità, che sia esteso agli amministratori di tali enti in qualità di pubblici amministratori, quanto la legge n. 816 del 1985 ha previsto in materia di aspettativa, permessi e indennità agli amministratori degli enti locali e degli enti di secondo grado (consorzi fra enti, aziende municipalizzate, ecc.).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono estese agli amministratori delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) le norme di cui agli articoli 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, e 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## ART. 2.

1. Al presidente degli enti succitati può essere corrisposta, in relazione alla tipologia di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune cui viene fatto riferimento nella tabella medesima.

2. Al consigliere anziano ed ai componenti i consigli di amministrazione, può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

3. I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee o consigli con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, apportando ove occorra, le necessarie modifiche agli statuti o alle tavole di fondazione.

4. I limiti di cui al comma 1 sono raddoppiati per i presidenti degli enti con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

## ART. 3.

1. Alle spese derivanti dalle presenti disposizioni provvedono gli enti interessati con imputazione ai rispettivi bilanci.

TABELLA A  
(Articolo 2)IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) —  
Parametri in alternativa

Posti letto		o dipendenti		Rif.to ai comuni con abitanti	
—		—		—	
	fino a 60		fino a 15		fino a 3.000
da	61 a 120		16 a 30	da	3.001 a 5.000
da	121 a 240		31 a 60	da	5.001 a 30.000
da	241 a 400		61 a 160	da	30.001 a 50.000
da	401 a 800		161 a 320	da	50.001 a 100.000
da	801 a 1.200		321 a 480	da	100.001 a 250.000
da	1.201 a 1.600		481 a 640	da	250.001 a 500.000
Oltre	1.601		641	oltre	500.001

Ai presidenti degli enti con sede nei capoluoghi di provincia verrà applicata la categoria superiore a quella prevista.